

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1173)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 maggio 1973 (V. Stampato n. 1539)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

di concerto col Ministro dell'Interno

(Rumor)

e col Ministro del Tesoro

(Malagodi)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1973*

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo
e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di
particolari agevolazioni fiscali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle im-

poste erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.

Art. 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Art. 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro delle finanze, non può eccedere la misura:

a) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;

b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro delle finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

Art. 4.

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonchè dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipen-

denti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 5.

Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.